

GARA – ATI ORIZZONTALE – INDICAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE –  
OBBLIGO.

**TRGA Trentino Alto Adige, Bolzano, sentenza del 29 ottobre 2020, n. 265**

In caso di presentazione di offerta in raggruppamento, i soggetti che compongono il raggruppamento devono indicare le quote di partecipazione di ognuno in quanto trattasi di un elemento essenziale dell'offerta che non può essere modificato attraverso il soccorso istruttorio.

Publicato il 29/10/2020

N. 00265/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00088/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 88 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Ploner S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Tita e Piero Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

OMISSIS S.p.A.; ACP – Agenzia per i Procedimenti e la Vigilanza in Materia di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Renate von Guggenberg, Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Walter Menghin ed Elisa Rodaro, entrambe domiciliate presso l'Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;

nei confronti

OMISSIS S.p.A., OMISSIS S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in proprio e in qualità, rispettivamente, di capogruppo mandataria e mandante di costituendo RTI, rappresentate e difese dagli avvocati Gerhard Brandstätter e Andreas Widmann, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Bolzano, via dott. Streiter, n. 12;

A) Con il ricorso introduttivo

per l'annullamento

– del provvedimento prot. n. 18627/2020/JDO/sva dd. 12.05.2020, trasmesso in pari data, con il quale OMISSIS S.p.A. ha disposto la “revoca dell'aggiudicazione definitiva e contestuale provvedimento di esclusione per mancanza dei requisiti speciali di partecipazione” relativamente alla “Gara AOV/SUA-L 22/2019 – Centro Mobilità di Brunico (FESR3038) – CIG: 8143860DDC”;

per quanto occorra

– della nota prot. n. 18571/2020/JDO/sva dd. 29.04.2020 di comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva;

– in parte qua e nei limiti dell'interesse processuale della ricorrente, di tutti gli atti integranti la lex specialis di gara, ed in particolare del bando e del disciplinare di gara;

– in parte qua e nei limiti dell'interesse processuale della ricorrente, di tutti i verbali di gara, relativi sia alle sedute pubbliche che a quelle riservate;

– dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione della gara in favore del RTI OMISSIS / OMISSIS;

– di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente; per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore, con espressa domanda di subentrare nello stesso;

nonché per la condanna di OMISSIS S.p.A. e/o dell'Agazia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, SUA – Stazione Unica Appaltante Lavori, al risarcimento dei danni in forma specifica mediante l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

B) Con motivi aggiunti depositati l'8.9.2020

Per l'annullamento

– dell'atto interno dd. 15.07.2020, comunicato e trasmesso in data 21.07.2020, con il quale OMISSIS S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione della "Gara AOV/SUA-L 22/2019 – Centro

Mobilità di Brunico (FESR3038) – CIG: 8143860DDC" in favore del RTI OMISSIS/OMISSIS;

– per quanto occorresse, della comunicazione di aggiudicazione della gara dell'Agazia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, SUA – Stazione Unica Appaltante Lavori dd. 21.07.2020;

– per quanto occorresse, delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di STA S.p.A. dd. 08.10.2019 e 14.07.2020;

– di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente, ed in particolare dei provvedimenti già impugnati col ricorso dd. 11.06.2020; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il RTI OMISSIS ed il subentro del ricorrente RTI Ploner nel predetto contratto, riservandosi, in caso di mancato riconoscimento della tutela in forma specifica, di avanzare l'eventuale domanda risarcitoria per equivalente in altro giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS S.p.A., dell'ACP – Agazia per i Procedimenti e la Vigilanza in materia di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, della OMISSIS S.p.A. e della OMISSIS S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 120, co. 9, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020 il Cons. Terenzio Del Gaudio e uditi per le parti i difensori: avv. P. Costantini per la parte ricorrente; avv. M. Purrello, in

sostituzione dell'avv. E. Rodaro, per la OMISSIS S.p.a. e per l'ACP; avv. C. Blasbichler, in sostituzione degli avv. A. Widmann e G. Brandstätter, per la OMISSIS S.p.a. e per la OMISSIS S.r.l.;

## FATTO

L'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, SUA – Stazione Unica Appaltante Lavori, indiceva in nome e per conto di OMISSIS S.p.A, una procedura aperta telematica, identificata dal CIG 8143860DDC, per l'assegnazione, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di "realizzazione parcheggio zona est (porzione di parcheggio dallo sbocco del sottopasso viabile al deposito RFI)" relativamente al Centro Mobilità di Brunico, di importo a base d'asta pari ad € 3.444.610,56 .

Alla gara partecipavano l'Impresa Ploner S.r.l. quale capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo con le mandanti Klapfer Bau S.r.l. ed Elpo S.r.l. e la OMISSIS S.p.A. quale capogruppo mandataria di costituendo raggruppamento temporaneo con la mandante OMISSIS S.r.l.

Con provvedimento dd. 02.04.2020, OMISSIS S.p.A disponeva l'aggiudicazione della gara in favore del RTI Ploner (doc. 18).

Successivamente, rilevato in sede di verifica del possesso dei requisiti speciali in capo al soggetto aggiudicatario che la mandante Elpo era priva di qualificazione per l'esecuzione dei lavori della categoria scorporata OS1, ad essa attribuiti nell'ambito dell'allegato A1 della documentazione di gara, con nota dd. 29.04.2020 STA comunicava l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva (doc. 19) e, dunque, con provvedimento prot. n. 18627/2020/JDO/sva dd. 12.05.2020 disponeva la revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva dd. 02.04.2020 e l'esclusione del RTI Ploner dalla gara (doc.21).

Con ricorso introduttivo depositato il 15.6.2020 e con ricorso per motivi aggiunti depositato l'8.9.2020 la Ploner S.r.l., in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo con Klapfer Bau S.r.l. (P.IVA

01587250216) ed Elpo S.r.l. impugna i provvedimenti rispettivamente indicati in epigrafe deducendo il seguente motivo d'impugnazione:

“Violazione di legge. Mancata e/o erronea applicazione della lex specialis di gara nonché dell'art. 27 della L.P. n. 16/2015, degli artt. 48 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 92 del DPR n. 207/2010. Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste. Violazione dei principi di proporzionalità, economicità e del favor participationis”.

Si sono costituiti in giudizio per resistere alle pretese avversarie la OMISSIS S.p.A., l'ACP – Agenzia per i Procedimenti e la Vigilanza in materia di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, la OMISSIS S.p.A. e la OMISSIS S.r.l. in qualità, rispettivamente, di capogruppo mandataria e mandante di costituendo raggruppamento temporaneo d'impresa.

Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

In via preliminare, la causa è matura per la decisione.

L'istanza di rinvio dell'udienza di merito avanzata dalla difesa delle controinteressate OMISSIS S.p.A. e OMISSIS S.r.l., al fine asserito di prendere posizione sul ricorso per motivi aggiunti, non è meritevole di accoglimento.

Un tanto sia perché la notifica del ricorso per motivi aggiunti alla OMISSIS S.p.a. e all'OMISSIS S.r.l. è stata eseguita in data 4.9.2020, sicché le stesse sono state messe nella condizione di presentare in termini le proprie memorie difensive per l'udienza di merito fissata per il 14.10.2020, sia perché con i predetti motivi aggiunti, con il quale il RTI Ploner impugna il sopravvenuto provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore del RTI OMISSIS (classificatosi al secondo posto in graduatoria), vengono meramente riproposte le medesime censure prospettate con il ricorso introduttivo.

Per quanto attiene poi alla richiesta di anticipata pubblicazione del dispositivo avanzata dal RTI Ploner S.r.l., e alla quale si è associata la difesa della OMISSIS S.p.A. e dell'ACP – Agenzia per i Procedimenti e la Vigilanza in Materia di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi

e Forniture, va osservato che, in seguito alla modifica dell'art. 120, comma 9, ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, tale previsione non è più in vigore.

La nuova formulazione dell'art. 120, comma 9, c.p.a., in vigore dal 15 settembre 2020, è la seguente: "Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza".

La sentenza viene pertanto depositata nel rispetto del vigente art. 120, comma 9, c.p.a.

Nel merito il ricorso è infondato.

La ricorrente Ploner S.r.l. lamenta l'illegittimità del provvedimento prot. n. 18627/2020/JDO/sva dd. 12.05.2020 – con il quale OMISSIS S.p.A. ha disposto la "revoca dell'aggiudicazione definitiva e contestuale provvedimento di esclusione per mancanza dei requisiti speciali di partecipazione" relativamente alla "Gara AOV/SUA-L 22/2019 – Centro Mobilità di Brunico (FESR3038) – CIG: 8143860DDC" – ed affida le proprie doglianze avverso la procedura di gara ad un unico elaborato motivo di ricorso, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, tra cui: "mancata e/o erronea applicazione della lex specialis di gara nonché dell'art. 27, L.P. n. 16/2015 e degli artt. 48 e 83, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 92, DPR 207/2010; contraddittorietà, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste", oltre alla lamentata violazione dei principi di proporzionalità economicità e del favor participationis.

In breve, durante la verifica dei requisiti di ordine speciale dei singoli componenti del raggruppamento aggiudicatario effettuata ai sensi dell'art. 27, co. II, L.P. n. 16/2015, l'Amministrazione rilevava che in sede di compilazione dell'allegato A1 (domanda di partecipazione) all'interno del RTI Ploner la categoria SOA OS1 veniva assunta al 100% dall'impresa Ploner S.r.l. e al 100% dall'impresa Elpo S.r.l., mentre la categoria OS30 non veniva assunta da nessuna impresa (doc. 19).

Rilevata, in seguito alla verifica della documentazione, l'assenza di qualificazione in capo alla mandataria Ploner S.r.l. per la categoria OS30 (doc. 20) ed in capo alla mandante Elpo S.r.l. per la categoria OS1 (doc. 21), OMISSIS S.p.A. avviava il procedimento di revoca dell'aggiudicazione nei confronti del RTI Ploner, che si concludeva con l'adozione dell'impugnato provvedimento dd. 12.05.2020.

Nella parte motiva del predetto provvedimento di revoca si legge che: "Nella fase dei controlli dei requisiti speciali in capo al RTI Ploner – Klapfer Bau – Elpo si è rilevato quanto segue:

- non è ammissibile la modifica delle singole categorie di lavorazioni riferite ai membri del raggruppamento come indicate in sede di offerta, non essendo sanabili nemmeno con soccorso istruttorio poiché configurano rettifiche inficianti la validità dell'offerta stessa (cfr. in questo senso Cons. di Stato, sent. dd. 15/10/2018, n. 5919/2018);
- è necessario pertanto prendere in esame soltanto la dichiarazione di partecipazione, ove l'RTI aggiudicatario ha dichiarato che la Elpo S.r.l. assumeva i lavori relativi alla categoria OS1;
- rilevato come pacifico che la società Elpo S.r.l. non è qualificata nella categoria OS1, ne consegue che la stessa non poteva assumere i lavori riconducibili a tale categoria e che quindi difettano i requisiti speciali di qualificazione in capo al raggruppamento aggiudicatario".

A tal riguardo, il ricorrente RTI Ploner sostiene che "Per un mero ed evidente errore materiale nella compilazione del suddetto modulo, la categoria di lavorazioni scorporabile OS1 (lavori in terra) veniva indicata due volte, risultando attribuita, in entrambi i casi per il 100%, sia alla capogruppo Ploner che alla mandante Elpo (incaricata invece – come si vedrà infra – delle lavorazioni impiantistiche elettriche di cui alla categoria OS30), mentre l'ulteriore categoria di lavorazioni scorporabili OS30 (impianti elettrici) non veniva assegnata ad alcuna impresa del raggruppamento (doc. 3)".

Aggiunge, inoltre che, in occasione del sub procedimento di soccorso istruttorio avviato dall'ACP in ordine alla documentazione priva dell'autodichiarazione della conformità agli originali delle certificazioni di qualità presentate, il RTI Ploner aveva allegato, tra l'altro, le

certificazioni ISO relative alla mandante Elpo S.r.l., tutte riferite alla realizzazione di sistemi elettrici, nonché la certificazione SOA riferita ad una serie di categorie impiantistiche tra le quali anche la OS30 – impianti elettrici (doc. 6), sicché alla luce della documentazione complessiva (ivi compresa quella tecnica) fornita in corso di gara, “non è revocabile in dubbio che debba ritenersi corretta l’assegnazione della categoria OS1 alla capogruppo Ploner, e che alla mandante Elpo vada invece attribuita l’esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS30 in luogo di quelle di cui alla categoria OS1 erroneamente (e doppiamente) indicata nella tabella di cui all’Allegato A1”.

Oltretutto, prosegue ancora il RTI Ploner, in occasione della seduta pubblica del 7.2.2020 l’autorità di gara, aveva sciolto le riserve in merito all’esame della documentazione amministrativa di tutti gli operatori economici, affermando che “la documentazione amministrativa è conforme alla legge di gara” (doc. n. 7).

Per quanto sopra, conclude il ricorrente RTI, l’autorità di gara anche in questo caso avrebbe dovuto attivare la procedura del soccorso istruttorio anziché procedere alla revoca dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto al RTI Ploner con contestuale esclusione dello stesso dalla gara.

Le argomentazioni del ricorrente RTI non convincono.

Va anzitutto chiarito che nel verbale della prima seduta tenutasi in data 29.1.2020, l’autorità di gara ha precisato che “.... ai sensi dell’articolo 27 comma 2 LP. n. 16/2015 ai fini dell’approvazione della documentazione amministrativa, non si procede alla verifica del contenuto di dichiarazioni sostitutive o altra documentazione in relazione al possesso dei criteri di selezione o all’assenza di motivi di esclusione eventualmente prodotte dai concorrenti. La verifica degli stessi verrà svolta in capo al soggetto aggiudicatario. Vista l’applicazione alla presente procedura del regime semplificato dell’articolo 27 comma 2 LP 16/2015, l’ammissione da parte dell’autorità di gara dei concorrenti in sede di apertura della busta A non è da intendersi un’ammissione soggetta al regime di cui all’articolo 29 decreto legislativo n. 50/2016 che presuppone una verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 nonché la sussistenza dei requisiti tecnico economico finanziari e tecnico organizzativi.”.



Le attività prodromiche svolte in sede di gara, quale l'apertura della busta amministrativa e gli eventuali relativi soccorsi istruttori, sono pertanto consistite in una mera verifica della presentazione dei documenti richiesti dal disciplinare, prescindendo da ogni tipo di valutazione riguardante gli stessi.

Deve dunque concludersi in punto che, contrariamente a quanto sostenuto dal RTI Ploner, nella seduta pubblica del 07.02.2020 l'autorità di gara, avvalendosi della previsione dell'articolo 27, comma 2, della legge provinciale n. 16/2005, non ha attestato la sussistenza dei requisiti generali e speciali in capo ai concorrenti da ammettere alla gara, riservandosi espressamente di eseguire tale verifica dopo l'aggiudicazione dell'appalto ed esclusivamente nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

Proseguendo nell'esame di merito, occorre osservare che l'art. 1, punto 2.4, del disciplinare di gara stabilisce che "l'indicazione di una quota che eccede la qualificazione di una singola componente costituisce una causa di esclusione non sanabile anche quando il raggruppamento nel suo complesso è in possesso del requisito di qualificazione".

La predetta previsione trova riscontro nella giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo cui non è ammissibile la modifica delle singole categorie di lavorazioni riferite alle imprese del RTI rispetto a quanto indicato in sede di offerta perché un tanto inficerebbe la validità dell'offerta stessa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 5919).

Più precisamente, la non corrispondenza, in sede di partecipazione alla gara, tra requisito e quota dei lavori da eseguire si risolve non già in una imprecisione formale ovvero in una sorta di errore materiale, bensì in una violazione sostanziale di regole disciplinanti l'intero sistema dei contratti pubblici (e vevoli oggettivamente per tutti i partecipanti alle gare (Cons. Stato, ad. plen., 27 marzo 2019, n. 6).

A tal riguardo, il RTI Ploner contesta di aver violato l'art. 1, punto 2.4, del disciplinare di gara e attribuisce ad un mero errore materiale le non corrette dichiarazioni fornite nel modello all. A1, consistenti, per un verso, nell'aver attribuito sia alla capogruppo Ploner S.r.l., sia alla mandante Elpo S.r.l. la categoria di lavorazioni scorporabile OS1 (lavori in terra) nella percentuale del 100% per ciascuna e, per altro verso, di non aver indicato

l'impresa del raggruppamento destinata ad assumere la categoria di lavorazioni scorporabili OS30 (impianti elettrici).

Sostiene il RTI Ploner che il duplice riferimento alla categoria OS1 e la mancata indicazione della categoria OS 30 nell'all. A1 siano da imputare ad un mero errore materiale e che la stazione appaltante si sarebbe dovuta premurare di ricostruire l'effettiva volontà circa la ripartizione interna dei lavori, consistente, in realtà, nel proponimento di assegnare alla capogruppo Ploner S.r.l. la categoria OS1 e alla mandante Elpo S.r.l. le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS30 anziché quelle di cui alla categoria OS1 erroneamente (e doppiamente) indicata nella tabella di cui all'Allegato A1.

Premesso che la regola generale afferma che grava sul concorrente l'obbligo di presentare un'offerta certa, seria, completa e immodificabile e che lo stesso deve attenersi all'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 c.c. e che opera nei suoi confronti il principio di autoresponsabilità, non potendo l'offerente liberamente modificare ex post, per asseriti errori, quanto ha dichiarato in sede di gara, posto che al momento della sua presentazione l'offerta si cristallizza e, pertanto, non può essere variata (cfr. TAR Lombardia, Sez. II, Milano 6 maggio 2020, n. 739) va osservato che l'errore materiale suscettibile di correzione nelle gare pubbliche è quello che si estrinseca in un'inesattezza o in una svista accidentale, chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto stesso dell'atto, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà, e il cui contenuto resti individuabile e individuato senza incertezza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 novembre 2014, n. 5468).

La giurisprudenza è pacifica nell'affermare che non sono ammesse operazioni manipolative e di adattamento dell'offerta, risultando altrimenti violata la par condicio, l'affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998).

Nel caso che ne occupa, difetta la certezza dell'univocità dell'attribuzione della categoria OS30 alla Elpo S.r.l., atteso che, in base alla tabella inserita nell'allegato A1, non può affermarsi in maniera univoca che la volontà del RTI ricorrente fosse quello di attribuire alla Elpo S.r.l. la categoria OS 30, né la relativa quota.

Né a integrare tale certezza può farsi ricorso a documenti diversi (certificazioni aziendali, elaborati di offerta tecnica “programma dei lavori” e “fasi di cantiere”) rispetto a quello asseritamente affetto da errore materiale, ossia all’allegato A1, in cui il raggruppamento temporaneo ricorrente ha manifestato la propria volontà riguardo all’attribuzione delle lavorazioni e delle relative quote alle imprese che lo compongono, posto che l’invocato istituto dell’errore materiale, soggiace, a mente della giurisprudenza citata, a un’interpretazione rigorosa per cui deve trattarsi di una discrasia autoevidente, che non richiede, per essere risolta, alcuna attività integrativa o manipolativa da parte dell’Amministrazione.

Parimenti non coglie nel segno nemmeno l’assunto di parte ricorrente secondo il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto ricorrere al soccorso istruttorio per chiarire la volontà del RTI Ploner riguardo all’attribuzione delle categorie di lavorazione alle diverse imprese del raggruppamento.

Va a tale riguardo evidenziato che l’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016 consente di sanare con il soccorso istruttorio solo le carenze “di qualsiasi elemento formale della domanda”.

Vero è che sono state ritenute astrattamente ammissibili le integrazioni documentali relative all’offerta, ma a condizione che esse non riguardino elementi essenziali della stessa, essendo tali quelli elementi che, ove assenti o mancanti, determinino la totale inidoneità ad assolvere la sua funzione (ovvero quella di manifestare la volontà negoziale del concorrente in relazione alla gara da aggiudicare) o che debbano considerarsi essenziali ai fini della valutazione della stazione appaltante.

Ebbene, non può esservi dubbio riguardo al fatto che l’attribuzione delle diverse categorie di lavorazioni e delle quote di partecipazione alle imprese componenti il raggruppamento temporaneo costituiscono un elemento essenziale dell’offerta che dunque non può essere modificato attraverso il soccorso istruttorio (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 5919: “in seguito all’abrogazione, con il d.l. n. 47/2014 convertito nella legge n. 80/2014, del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, a norma dell’art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 persiste pur sempre l’obbligo per le imprese di

stabilire nell'offerta le quote di partecipazione al raggruppamento. Tali quote possono essere stabilite bensì «liberamente», ma «entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato». I raggruppamenti concorrenti sono, altresì, tenuti a specificare le quote di esecuzione assunte dalle imprese riunite, fatta salva la facoltà di modifica delle sole quote di esecuzione indicate nell'offerta «previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate». In altri termini, i requisiti di qualificazione devono 'coprire' la quota di partecipazione dichiarata nell'offerta, nel senso che possono essere posseduti in eccesso, ma non in difetto rispetto alla quota dichiarata (nonché, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti, rispettivamente per la mandataria e per le mandanti, nel settore degli appalti di lavori), costituendo invero i requisiti di qualificazione un elemento essenziale dell'offerta, consentendo alla stazione appaltante di verificare, in sede di ammissione alla gara, l'affidabilità dell'offerta sotto il profilo dell'idoneità e capacità professionale delle imprese che assumono le rispettive quote di partecipazione. Ne consegue che le quote di partecipazione indicate nell'offerta non possono ritenersi modificabili ex post per sopperire ad eventuali carenze di qualificazione, a pena di incorrere nella violazione dei principi della par condicio fra i concorrenti e di trasparenza").

In definitiva la mancata indicazione dell'attribuzione della categoria OS30 rispettivamente delle quote di esecuzione delle relative lavorazioni e la doppia assegnazione della categoria OS1 da parte del RTI Ploner non costituisce un'irregolarità formale sanabile con il soccorso istruttorio, atteso che la carente indicazione dell'oggetto della proposta contrattuale determina l'incompletezza dell'offerta negoziale da un punto di vista sostanziale (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 18 giugno 2020, n. 688; TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 8 novembre 2019, n. 552).

Da quanto sopra illustrato si deve quindi concludere che la mancata attribuzione della categoria di lavorazione OS30 da parte del RTI Ploner in sede di presentazione dell'offerta come anche l'attribuzione della categoria OS1 a un'impresa non dotata della necessaria qualificazione non può essere risolta in base all'istituto dell'errore materiale, come

interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata, né in base al ricorso al soccorso istruttorio.

In conclusione il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato unitamente alle domande con lo stesso avanzate.

Alla soccombenza consegue la condanna alle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta unitamente a tutte le domande con lo stesso avanzate.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nell'ammontare che viene liquidato in complessivi:

- euro 5.000,00 (cinquemila/00) a favore di OMISSIS S.p.A. e ACP – Agenzia per i Procedimenti e la Vigilanza in Materia di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, oltre IVA e accessori di legge;
- euro 5.000,00 (cinquemila/00) a favore di OMISSIS S.p.A., OMISSIS S.r.l. oltre IVA e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Alda Dellantonio, Presidente

Terenzio Del Gaudio, Consigliere, Estensore

Margit Falk Ebner, Consigliere

Edith Engl, Consigliere

L'ESTENSORE

Terenzio Del Gaudio

IL PRESIDENTE

Alda Dellantonio

IL SEGRETARIO